



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 33

Roma, 4 dicembre 2019

17.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA AFFISSA IL 30-07-2019 – ATLETA OLEKSANDR SIEDYKH

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

in relazione al Ricorso ex artt. 35 e 73 R.G. proposto da Oleksandr Siedykh nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo per la riforma della deliberazione 2/2019 emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V. in data 30 luglio 2019

OSSERVA

Con ricorso datato 27/9/2019, l'atleta Oleksandr Siedykh adiva codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia codesto Tribunale Federale annullare e/o riformare la delibera della Commissione Tesseramento Atleti n. 2/2019 affissa in data 30.7.2019. Con vittoria di spese, diritti ed onorari."

A sostegno dell'istanza, l'atleta, lamentava a) un'omessa pronuncia da parte della CTA adita in ordine alla denunciata illegittimità/invalidità del provvedimento di revoca dell'omologa emesso dall'Ufficio Tesseramento per difetto di motivazione; b) una violazione del principio del contraddittorio; c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 RAT.

Il Tribunale Federale fissava la discussione del ricorso per il giorno 30/10/2019.



In tale sede, compariva, per l'atleta, l'avv. Giorgio Pierantoni il quale illustrava oralmente le motivazioni del ricorso presentato chiedendone l'accoglimento.

Il Tribunale Federale, all'esito della camera di consiglio, ritenuto necessario acquisire la documentazione relativa alla revoca del tesseramento, disponeva l'acquisizione dall'Ufficio Tesseramento del modulo di tesseramento dell'atleta nonché il fascicolo della CTA, rinviando il procedimento alla riunione del 4/12/2019.

A tale udienza, compariva il difensore dell'atleta il quale, riportandosi ai motivi di ricorso ed alla discussione orale tenutasi in data 30/10/2019, produceva giurisprudenza (i.e. Sentenze pronunciate da Organi di giustizia sportiva, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale) relativa alla qualificazione ed all'efficacia di una pronuncia di applicazione di pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) e instava per l'accoglimento del ricorso.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Il primo motivo di doglianza non coglie nel segno.

Il provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta ricorrente emesso dall'Ufficio Tesseramento è corretto e motivato ed il dispositivo della CTA deve essere confermato, pur nei limiti di una diversa motivazione.

Ed invero, a fondamento del provvedimento di revoca, l'UT richiama l'articolato del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (art. 28) il quale dispone un'azione necessaria e non discrezionale da parte dell'Ufficio (i.e. revoca dell'omologa) quando si è in presenza della produzione di documenti falsi.

Tale ultima locuzione deve essere intesa ed estesa – contrariamente a quanto assunto dal ricorrente nel proprio terzo motivo di ricorso - non solo ai casi di falsità materiale dei documenti posti alla base della richiesta di tesseramento e di falsità ideologica risultante dagli stessi, ma anche ai casi nei quali l'Ufficio accerti, successivamente all'omologa, l'inesistenza dei presupposti per considerare valido il tesseramento.

Nel caso di specie, infatti, l'Ufficio Tesseramento ha, da un lato, motivato il provvedimento di revoca indicando la normativa federale violata e, dall'altro, ha specificato come l'atleta, cittadino ucraino, fosse stato tesserato come cittadino italiano.



In tal modo argomentando, non rileva - come riferito dalla CTA - l'eventuale dichiarazione mendace fatta dall'atleta e dal Presidente del sodalizio vincolante (le cui eventuali conseguenze disciplinari esulano totalmente dal presente giudizio), ma la circostanza che il tesseramento on line del sig. Oleksandr Siedykh sia stato effettuato in contrasto alla normativa federale prevista *in subiecta materia*.

Come ricordato - questa volta correttamente - dalla CTA, l'atleta - già tesserato nel passato con altra federazione straniera - avrebbe dovuto seguire l'iter procedimentalizzato nella Guida Pratica - Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali stagione 2018/2019 del TRASFER INTERNAZIONALE ed in ogni caso non avrebbe potuto presentare - tramite l'invio online effettuato dal Presidente del sodalizio vincolante - una richiesta di tesseramento come cittadino italiano.

L'asserita violazione (dedotta con il secondo motivo di gravame) del principio del contraddittorio e/o della difesa non sussiste. L'acquisizione d'ufficio disposta da questo Tribunale del modulo di tesseramento presentato dall'atleta nonché del fascicolo della CTA, trasmessi ed esaminati dall'avv. Pierantoni, hanno consentito a quest'ultimo, per conto del proprio assistito, di esporre dinanzi questo Tribunale una arguta, quanto infondata linea difensiva.

Ed invero, come già argomentato, in tale sede rileva come il tesseramento online dell'atleta sia stato effettuato in maniera irregolare e, quindi, lo stesso sia stato correttamente oggetto di revoca.

Inconferenti appaiono, infine, i riferimenti di cui al libello introduttivo all'art. 44 RAT in quanto la presentazione (on line con firma digitale del Presidente del sodalizio) della richiesta di Tesseramento del Siedykh come atleta di nazionalità italiana confligge con la circostanza pacifica della cittadinanza ucraina dell'incolpato.

L'omologazione di un tesseramento non equivale alla sua "intangibilità" come assume la difesa del ricorrente proprio in quanto il sistema federale (art. 28 RAT) prevede la possibilità di revocare un tesseramento precedentemente omologato.

In conclusione, a fronte di un tesseramento come atleta italiano di un atleta che italiano non è, l'Ufficio Tesseramento non poteva che disporre la revoca e questo Tribunale non può che confermare tale provvedimento.

Per quanto finora esposto, il ricorso deve essere rigettato.



Rigetta il ricorso, conferma la decisione della CTA e dispone l'incameramento della
tassa ricorsi.

Roma, 11 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 12 dicembre 2019